



COMUNE DI CATENUOVA

(LIBERO CONSORZIO FRA I COMUNI DI ENNA)
CAP 94010 P.I. 80001380866

.....

Regolamento Servizio Noleggio con Conducente (N.C.C.)
Approvato con emendamenti con
Delibera del Consiglio Comunale n.09 del 14/04/2026

CAPO I
(DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e autovettura (di seguito nominato "N.C.C.") sino a nove posti nell'ambito del territorio del comune di Catenanuova, in conformità alla legge n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

Art. 2
(Definizione del servizio)

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacunari ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 3
(Disciplina del servizio)

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel seguente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento i servizi di cui al comma 1 sono disciplinati dalle leggi dello Stato e della Regione Sicilia, tra cui:
 - Legge 15/01/1992 n. 21, relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, che si applica nel territorio della Regione Siciliana con modifiche ed integrazioni di cui alla legge regionale 6 aprile 1996 n.29 e ss.mm.ii. (L.R. 9 agosto 2002 n. 13, L.R. 28 novembre 2002 n. 22 L.R. 16 aprile 2003 n. 4, L.R. 22 dicembre 2005 n. 19) d'ora in poi Legge;
 - Nuovo Codice della strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285;
 - Articolo 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili";
 - Decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
 - Decreto Ministero dei trasporti 15 dicembre 1992 n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a autonoleggio con conducente";
 - Decreto Ministero dei trasporti 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
 - D.Lgs 21 novembre 2005, 286 (Gazzetta Ufficiale, 9 gennaio n. 6) Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore;

- Legge 11/02/2019 n. 12 – Conversione in Legge con modificazioni del Decreto Legge 14/12/2018 n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”;
- Circolare Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità prot. n. 6067 del 17/07/2019;
- Decreto Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità 19/12/2019.

Art. 4
(Organico dei veicoli)

1. L’organico dei veicoli regolarmente istituito ed approvato alla data di entrata in vigore del presente regolamento è il seguente:
 - a) Servizio di N.C.C. n.6 autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti veicoli.
2. Le modifiche di organico, dovute a dimostrabili variazioni di uno o più parametri generatori di domanda o ad altre esigenze parimenti dimostrabili, sono approvate dal Consiglio Comunale.

CAPO II
(CONDIZIONI DI ESERCIZIO)

Art. 5
(Titolo per l’esercizio dei servizi)

1. L’esercizio dei servizi N.C.C. è subordinato alla titolarità rispettivamente di apposita autorizzazione comunale (N.C.C.), rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del presente Regolamento.
2. Per poter conseguire l’autorizzazione occorre essere iscritti al ruolo, così come previsto dall’art.6 della legge 21/92 e dall’art. 4 comma 3 della L.R. 13/2002.
3. le autorizzazioni sono personali e non cedibili a nessun titolo, gratuito od oneroso, fatto salvo quanto previsto dall’art.9 della Legge 21/92.
4. l’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante gli spostamenti.
5. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, o sostituito da un collaboratore familiare o un dipendente, sempre che iscritto al ruolo.

Art.6
(Cumulo dei titoli)

1. Le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo.
2. È consentito il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di non più di due autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 7
(Ambiti operativi territoriali)

1. I titolari di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e negli altri Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.
2. L’inizio del servizio N.C.C. avviene con partenza della vettura dalla rimessa e di ritornarvi al termine del servizio,

3. All'interno della vettura dovrà essere presente il "foglio di servizio" debitamente compilato in ogni suo parte.

CAPO III (ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI)

Art. 8

(Requisiti – Verifiche amministrative)

1. Le autorizzazioni vengono concesse dal comune a seguito di bando pubblico di concorso (vedi art.15 del presente Regolamento). Per poter partecipare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea;
 - b. Possedere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
 - c. Possedere il titolo di studio relativo alla scuola dell'obbligo;
 - d. Aver compiuto il 21esimo e non aver superato il 65esimo anno di età;
 - e. Possedere il "Certificato Abilitazione Professionale (C.A.P.) di tipo KB per il trasporto di persone";
 - f. Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/92;
 - g. Essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
 - h. Essere proprietario del veicolo da adibire al servizio, ovvero disporre della piena disponibilità dello stesso mediante idoneo titolo giuridico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contratto di leasing, noleggio a lungo termine o altre forme equivalenti). In alternativa, il richiedente può impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di utile collocazione nella graduatoria per l'assegnazione dell'autorizzazione.

Il rispetto dei requisiti di cui alla presente disposizione è soggetto a verifiche da parte dell'Amministrazione comunale, che procede, in caso di accertata irregolarità, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali.
 - i. Non aver trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti ad altra persona;
 - j. Non essere titolari di licenza Taxi rilasciata da altro comune;
 - k. Il veicolo adibito al servizio deve essere coperto da idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, comprensiva dei trasporti, conforme ai massimali previsti dalla normativa vigente.

La dimostrazione della copertura assicurativa è richiesta al momento dell'effettivo avvio del servizio e comunque entro i termini previsti per la dimostrazione della disponibilità del veicolo.
2. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) è richiesta la disponibilità di almeno una rimessa situata nel territorio della Regione Siciliana, ai sensi della normativa vigente.

La rimessa deve essere idonea allo stazionamento del veicolo, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitata e conforme alle vigenti normative urbanistiche, edilizie e di sicurezza.

3. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dalla legge D.P.R. 445/2000.
4. In caso di ragionevoli dubbi il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio.

Art. 09

(Impedimenti soggettivi)

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità delle autorizzazioni:
 - a. L'essere in corso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b. L'essere in corso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 1423/56 (misure di prevenzione), 575/65 e successive modifiche (antimafia), 726/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - c. L'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d. L'essere in corso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni;
 - e. L'essere in corso in condanne definitive per reati che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni, salvo i casi di riabilitazione;
 - f. Non essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, nonché ai pagamenti di imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
 - g. Non essere in possesso dei requisiti morali, giuridici, fisici, psichici e di sana e robusta costituzione, come da legge n.120 del 29/07/2010.

CAPO IV

(COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA)

Art. 10

(Commissione consultiva comunale - funzioni)

1. La Commissione consultiva comunale prevista dall'art. 13, comma 2, della L.R. n. 22/96, viene considerata non indispensabile, in applicazione dell'art. 96 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, e pertanto le relative funzioni sono attribuite all'Ufficio che riveste preminente competenza nella materia;
2. Per l'approvazione del Regolamento di settore e la determinazione annuale dei limiti minimo e massimo delle tariffe, il Responsabile del Settore provvederà ad acquisire i pareri:
 - ✓ delle Associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative a livello provinciale nel settore del noleggio autovettura con conducente.
 - ✓ delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
 - ✓ delle Organizzazioni sindacali degli utenti più rappresentative a livello provinciale;
 - ✓ dalla Provincia di Enna - Settore Trasporti.
3. La Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Settore, dopo avere acquisito i pareri di cui al punto 2, provvederà all'emanazione dell'atto deliberativo di approvazione;

4. L'adozione dei provvedimenti di rilascio autorizzazioni, revoca o sospensione attività, nonché delle sanzioni amministrative e pecuniarie, saranno assunti dal Responsabile del Servizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEELL);
5. Periodicamente o su richiesta di parte, il Responsabile del settore convoca una conferenza di servizi con le parti sociali (Associazioni di categoria e Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), per una verifica delle problematiche generali della categoria.

CAPO V

(MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI)

Art.11

(Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. vengono assegnate in seguito a bando di pubblico concorso a copertura delle licenze e autorizzazioni disponibili.
2. Per essere ammesso al concorso è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 8 e la mancanza di impedimenti soggettivi di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.
3. Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui si siano resi disponibili presso il comune uno o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio del comune, nonché sul sito istituzionale.
4. I soggetti interessati possono concorrere a n. 2 autorizzazioni per ogni bando, fermo restando i divieti di cumulo previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Inoltre, al fine di favorire l'avvio di maggior numero di nuove attività nel caso in cui uno o più soggetti facciano doppia richiesta, la stessa verrà soddisfatta qualora non vi siano altre richieste, e/o gli altri partecipanti non abbiano i requisiti richiesti dal presente bando;

Art. 12

(Contenuti del bando di concorso)

1. Il bando di pubblico concorso deve obbligatoriamente contenere:
 - a. Numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b. I requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni, nonché gli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
 - c. Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
 - d. L'indicazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - e. Indicazione dei criteri della valutazione dei titoli;
 - f. Il rinvio alle norme del presente Regolamento;
 - g. Schema di domanda di partecipazione al concorso.
2. Il bando, approvato dal responsabile di settore, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

Art.13

(Presentazione della domanda)

1. La domanda per la partecipazione al concorso, da presentarsi al Comune di Catenanuova, deve essere conforme al modello appositamente predisposto ed allegato al bando.
2. Le domande dovranno essere consegnate in busta chiusa brevi manu presso l'ufficio protocollo del Comune di Catenanuova oppure inviate con posta certificata (PEC), entro il termine

perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del bando. Ove il termine di presentazione scade in un giorno festivo si intende prorogato al giorno feriale seguente.

3. Non verranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del bando e quelle consegnate oltre il termine dei 30 giorni.
4. Nella domanda dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento e l'assenza di cause di impedimento di rilascio di autorizzazione e, in particolare, l'assenza di malattie incompatibili con l'esercizio del servizio. I dati dichiarati verranno trattati dai funzionari amministrativi in conformità al Regolamento 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati).

Art. 14

(Commissione di concorso)

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui al presente regolamento, il Segretario Comunale la nomina apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta da:
 - ✓ dal Responsabile del Settore – Presidente;
 - ✓ n. 1 rappresentante nominato tra Associazioni di categoria e/o Organizzazioni sindacali;
 - ✓ n. 1 rappresentante della Polizia Locale.
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
4. La Commissione, una volta valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette al Responsabile di Settore per l'approvazione.

Art.15

(Titoli oggetto di valutazione)

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di N.C.C. la Commissione valuta la regolarità delle domande e provvede a stabilire una graduatoria fra le domande ammesse sulla base dei seguenti titoli:

- ✓ Titolo di studio superiore a quello richiesto: Diploma 3 Punti; Laurea triennale 5 Punti; Laurea Magistrale / a Ciclo Unico /Master 10 Punti (verrà preso in considerazione solo il titolo più elevato). E'attribuito n. 1 punto per ciascuna certificazione linguistica posseduta, fino ad un massimo di n. 2 certificazioni, per un totale massimo di n. 2 punti
- ✓ Il carico familiare un punto per ogni persona.
- ✓ Per ogni anno di anzianità complessivamente risultante dal certificato storico della camera di commercio nel settore noleggio con conducente in qualità di titolare punti 0,5 fino ad un massimo di punti 3;
- ✓ Periodo di servizio prestati come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 0,50 per ciascun semestre fino ad un massimo di 3;
- ✓ Veicolo adeguato alle normative antinquinamento: Euro 5 punti 3, Euro 6 punti 4, Euro 7 punti 6;
- ✓ Residenza del richiedente nel comune di Catenanuova per ogni anno punti 1 fino a un massimo punti 6.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

L'autorizzazione verrà assegnata facendo riferimento alle seguenti priorità:

- Al fine di incentivare l'avvio di nuove attività imprenditoriali, in via prioritaria saranno assegnate a parità di punteggio ai richiedenti non già titolari di P. iva con codice ATECO 49.32.20;
- A parità di punteggio, è data priorità ai richiedenti residenti nel Comune di Catenanuova;
- A parità di punteggio, è data ulteriore parità ai richiedenti che dimostrino la disponibilità di una rimessa situata nel territorio del Comune di Catenanuova;
- Al fine favorire le imprese del circondario in via prioritaria a parità di punteggio saranno assegnate ai richiedenti con Iscrizione al Ruolo dei Conducenti presso la C.C.I.A.A. di Enna (EN);
- Minore età anagrafica;
- Numero di figli a carico;
- Rispetto del principio della parità di genere, privilegiando a parità di punteggio, il genere meno rappresentato;

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Art. 16

(Rilascio dell'autorizzazione e validità della stessa)

1. Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il dirigente del servizio competente, con successivo provvedimento emette un atto autorizzatorio.
2. L'autorizzazione hanno validità illimitata.
3. I titolari entro il 31 dicembre di ogni anno sono tenuti a presentare, all'ufficio comunale competente, una dichiarazione di prosecuzione attività contenente la sussistenza e la validità di tutti i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione (art. 8 del presente Regolamento). La mancata presentazione dell'autorizzazione per il rinnovo entro il termine di cui sopra comporta la decadenza.
4. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi e qualora non si sia più in possesso dei requisiti di cui all'art.8 del presente Regolamento o al verificarsi degli impedimenti di cui all'art.9

Art. 17

(Inizio del servizio)

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri quattro mesi solo in presenza di legale certificazione attestante l'impossibilità temporanea, per cause di forza maggiore, ad iniziare il servizio.
3. Ai fini dell'effettivo avvio del servizio, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa, ove prevista, l'iscrizione al Registro

Elettronico Nazionale (RENT), nonché all'utilizzo del foglio di servizio, anche in forma elettronica, secondo le modalità stabilite dalla legge.

CAPO VI (MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI)

Art.18 (Trasferibilità per atto tra vivi)

1. L'autorizzazione è trasferibile alle condizioni di cui all'art. 9, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa. La richiesta al Comune di Catenanuova sottoscritta dal titolare deve essere corredata da copia autentica dell'atto di cessione dell'azienda e dalla dichiarazione di accettazione del subentrante designato, anch'essa sottoscritta come sopra, nonché dalla documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo dei requisiti prescritti.
2. Nel caso di cui all'art. 9, comma 1 lettera c) della legge 15 gennaio 1992 n. 21 (permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio), l'attestazione deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato deve entro dieci giorni essere consegnato al Comune unitamente ai titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro un anno dalla data della certificazione, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.
3. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.
4. I sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 27, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione conseguita in un Comune dell'area tramite concorso pubblico o trasferimento.

Art.19 (Trasferibilità per causa di morte del titolare)

1. In caso di morte del titolare e qualora vi siano eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto l'autorizzazione possono essere trasferite ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge 21/92.
2. Gli eredi devono comunicare il decesso al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo entro tre mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione sottoscritta da tutti gli eredi deve, altresì, segnalare una delle seguenti alternative:
 - a. Il trasferimento del titolo ad uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad un soggetto terzo, anch'esso in possesso di detti requisiti. Alla comunicazione è allegata la documentazione necessaria e la dichiarazione di accettazione del terzo;
 - b. La volontà degli eredi di trasferire entro due anni dal decesso e dietro autorizzazione del sindaco, il titolo ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, al momento non ancora in possesso dei requisiti prescritti.

3. Nel caso di cui al comma 2 lettera b, nel qual caso la richiesta venga accolta, il sindaco può prescrivere la sostituzione alla guida fino al trasferimento dell'autorizzazione. In caso contrario, fissa un termine perentorio non superiore a quattro mesi per il trasferimento a terzi.
4. Nel caso di cui al comma 2 lettera a, l'ufficio competente, in seguito all'accertamento dei requisiti richiesti, provvede al rilascio del titolo all'erede o al terzo subentrante entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.
5. Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve comunque uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare.

CAPO VII

(ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI)

Art. 20

(Collaborazione familiare)

1. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione familiare, ai sensi dell'art.10 comma 4 della Legge 21/92 purchè non titolari di altra autorizzazione N.C.C.
2. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio su richiesta di apposito nulla osta da parte del comune cui va presentata la seguente documentazione:
 - a. Dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art.10 comma 4 della Legge 21/92;
 - b. Dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art.9 e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 10.
3. Il comune rilascia il nulla osta entro 30 giorni dalla richiesta e provvede ad annotarlo nel titolo.
4. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare dell'autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 21

(Personale dipendente)

1. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio. In tal caso, entro il termine perentorio di 15 giorni dall'assunzione, devono presentare all'ufficio competente la seguente documentazione:
 - a. Copia dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/92 per il personale con la qualifica di autista;
 - b. Copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicurativi, assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente;
 - c. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti il numero dei dipendenti e che l'impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.
2. La situazione del personale dipendente (numero, qualifica, regolarità dei versamenti contributivi) è accertata annualmente tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare dell'autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. Il nominativo dei dipendenti con la qualifica di autista è riportato in calce all'autorizzazione

CAPO VIII (OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI N.C.C.)

Art.22

(Obblighi dei conducenti)

1. I conducenti delle autovetture del servizio N.C.C. hanno l'obbligo di:
 - a. Mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
 - b. Seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
 - c. Caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori, salvo che tale trasporto non rechi danno al veicolo;
 - d. Entrare, su richiesta dell'utente, anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione del codice della strada;
 - e. Le autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente devono aver installato in modo inamovibile sulla parte esterna posteriore della carrozzeria del veicolo una targa riportatane la scritta "NOLEGGIO CON CONDUCENTE "ed il numero dell'autorizzazione comunale, nonché lo stemma del Comune.
 - f. Compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - g. Tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, devono essere aggiornati;
 - h. Avere durante il servizio abbigliamento decoroso e confacente al pubblico servizio prestato;
 - i. Depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del comune di Catenanuova;
 - j. Trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - k. Comunicare all'ufficio del comune che ha rilasciato il titolo il cambio di residenza entro il termine di 30 giorni;
 - l. Comunicare all'ufficio del comune che ha rilasciato il titolo eventuali disposizioni delle prefetture relative a sospensione della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica delle disposizioni medesime.

Art.23

(Obblighi specifici per l'esercente del servizio N.C.C.)

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 23, l'esercente del servizio N.C.C. ha l'obbligo di:
 - a. Rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti), salvo cause di forza maggiore;
 - b. Comunicare, entro sette giorni, all'ufficio del comune che ha rilasciato il titolo la variazione dell'indirizzo della rimessa;
 - c. Riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto, salvo il caso di precedente prenotazione.

Art. 24

(Diritti del conducente)

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i diritti di:
 - a. Essere tempestivamente informati, da parte dell'ufficio competente in materia, attraverso gli organismi economici di categoria, di tutte le variazioni della toponomastica locale;
 - b. Richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
 - c. Rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 23 comma 1, lettera j);
 - d. Applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare;
 - e. Esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione;

Art. 25

(Divieti per i conducenti di N.C.C.)

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:
 - a. Fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesto dei passeggeri ovvero on casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - b. Fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - c. Chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - d. Togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - e. Ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - f. Tenere, verso gli utenti ed i colleghi un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
 - g. Trasportare animali di loro proprietà;
 - h. Consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
 - i. Applicare nella autovettura contrassegni che siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - j. Effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

CAPO IX

(CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI, STRUMENTAZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO N.C.C.)

Art.26

(Caratteristiche dei veicoli)

1. Le autovetture adibite al servizio N.C.C. devono:
 - a. Avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b. Essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c. Avere idonea agibilità ed almeno quattro sportelli laterali;
 - d. Avere un bagagliaio o eventualmente un portabagagli all'esterno idoneo al contenimento delle valigie;
 - e. Essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove;

- f. Essere a norma con l'ultima omologazione in vigore al momento del rilancio dell'autorizzazione e della licenza;
2. L'applicazione di eventuale strumentazione, oltre a quella espressamente consentita, deve, in ogni caso, essere funzionale al servizio e preventivamente comunicata all'ufficio competente del Comune di Catenanuova. L'ufficio stesso può intervenire, nei termini di trenta giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

Art.27

(Controllo delle autovetture)

1. Fatta salva la verifica di competenza degli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, le autovetture da adibire al servizio N.C.C. sono sottoposte, prima del rilascio dell'autorizzazione, a controllo da parte del competente ufficio del Comune di Catenanuova, onde accertare l'esistenza delle caratteristiche riportate nel presente regolamento. Per l'effettuazione del controllo l'ufficio suddetto si avvale della Polizia Municipale.
2. Il titolare dell'autorizzazione N.C.C., previa comunicazione diretta agli stessi o alle loro organizzazioni economiche, effettuata con congruo anticipo, hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.
3. L'ufficio, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.
4. L'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva di tutto o di parte delle caratteristiche del presente regolamento deve, nel termine indicato dall'ufficio Comunale, essere ricondotta alle condizioni regolamentari. Il termine assegnato deve risultare congruo per il ripristino delle prescrizioni scaturite dal controllo, per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente detto termine, fatto salvo cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comune di Catenanuova provvede alla sospensione della licenza.

Art.28

(Avaria dell'autovettura)

1. Qualora, per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano essere sospesi, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino a verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art.29

(Sostituzione autovettura per fermo tecnico)

1. Il titolare di autorizzazione, previa esibizione della certificazione attestante il periodo di fermo tecnico e previo nullaosta dell'ufficio competente del Comune di Catenanuova, può sostituire la propria autovettura, ferma per guasto tecnico e per il solo periodo di fermo, con quella di proprietà di altro componente del proprio nucleo familiare o presa a noleggio, fermo restando il predetto veicolo presenti i requisiti previsti dal presente regolamento.

Art.30
(Servizio centralizzato)

1. Il servizio N.C.C. può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato.
2. Il servizio centralizzato di N.C.C. raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio, presso le rispettive sede o rimesse. Le sedi o rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente o via telematica con le singole autovetture in servizio per consentire alle stesse, a termine del contratto di trasporto in corso, di soddisfare direttamente la prenotazione senza rientro in rimessa.

CAPO X
(MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI)

Art.31
(Responsabilità della gestione operativa)

1. Al Dirigente dell'ufficio competente, nonché al Corpo della Polizia Locale, spetta ogni attribuzione in ordine alla gestione operativa del servizio.
2. Al responsabile di tale ufficio compete, pertanto, l'adozione di tutte le misure e i provvedimenti necessarie ai quali gli operatori sono tenuti a conformarsi.

Art.32
(Trasporto disabili)

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge 21/1992, il servizio di N.C.C. è accessibile a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.
2. Tutte le autovetture per il servizio N.C.C. possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto dei soggetti disabili di particolare gravità.
3. I veicoli appositamente attrezzate per il trasporto di soggetti disabili devono esporre, in corrispondenza relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto all'art. 2 del D.P.R. 24.07.1996 n. 503 e s.m.i. devono essere adattati con dispositivi meccanici per consentire ai diversamente abili che non possono scendere dalla sedia a rotelle di accedere con la stessa sul veicolo.

Art.33
(Ferie, assenze, aspettativa, distacchi)

1. Ogni titolare di autorizzazioni di noleggio, ha diritto, annualmente, trenta 30 giorni di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati, presentando entro il 30 gennaio la programmazione delle ferie. Le assenze per licenze matrimoniale, gravidanza e puerperio non sono considerate giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici (15) giorni continuativi, il titolare deve, almeno quindici (15) giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio comunale, che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.
2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine del trasferimento dell'autorizzazione, il periodo di aspettativa è considerata attività di servizio.

3. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della autorizzazione per mandato politico o sindacale, conformemente alle leggi vigenti.

CAPO XI (ILLECITI E SANZIONI)

Art.34 (Diffida)

1. I titolari di autorizzazione che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzione, a provvedimento di diffida, consistente di un formale richiamo della autorità ad una corretta osservanza della disciplina del servizio.

Art.35 (Sospensione dell'efficacia del titolo. Casi e procedimento)

1. Per le seguenti violazioni si applica la sanzione amministrativa della sospensione dell'efficacia del titolo da cinque a sessanta giorni:
 - a. Utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - b. Avere tenuto comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
 - c. Aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio;
2. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione.
3. Il verbale di accertamento è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro 90 giorni. Il procedimento si svolge e si conclude in conformità alle norme previste per legge.
4. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale, il quale dispone immediatamente il fermo dell'autovettura e procede alla rilevazione chilometrica, sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.

Art.36 (Sospensione cautelare)

1. Qualora il titolare o i suoi legittimi sostituti, collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità (reati contro la persona), l'amministrazione può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesima dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

Art.37

(Decadenza del titolo. Casi e procedimento)

1. Per i seguenti casi si applica la sanzione amministrativa della decadenza del titolo:
 - a. Per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, salvo i casi di forza maggiore;
 - b. Per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi senza giustificazione;
 - c. A seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni;
 - d. Quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
 - e. In tutti i casi in cui il titolare di licenza opera in difformità alle leggi vigenti nazionali, regionali, ovvero in difformità al presente regolamento.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti e alla Camera di Commercio competente, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Legge 21/92.

CAPO XII

(DISPOSIZIONI FINALI)

Art.38

(Norma di rinvio)

1. La disciplina dell'autoservizio N.C.C. dettata dal presente Regolamento è integrata da tutte le disposizioni della Legge 21/92 non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili.
2. Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli elencati dall'art. 1 della Legge 21/92 e diversi dalle autovetture valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente Regolamento.

Art.39

(Abrogazioni di precedenti disposizioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente.

Art.40

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione comunale di approvazione dell'atto medesimo.